

R.G. n. 2588/2017

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
PRIMA CIVILE

Il Giudice dott. Luigi Giglio,

a scioglimento della riserva assunta;

visti gli atti, le istanze e le produzioni agli atti dei fascicoli delle parti;

esaminata l'opposizione a decreto ingiuntivo a seguito di richiesta monitoria avanzata dalla Banca ~~_____~~ nei confronti di due persone fisiche, entrambi consumatori, ~~_____~~ (debitore principale) e ~~_____~~ (fideiubente), con cui gli stessi eccepiscono, tra gli altri motivi, la nullità del contratto fideiussorio omnibus stipulato dalla signora ~~_____~~ in data 13/11/2012;

osservato che con il sopraggiunto principio sancito dal provvedimento della Suprema Corte del 12.12.2017 n. 2981 sono nulle le fidejussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (cosiddette fidejussioni omnibus), conformi allo schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana, alla luce del provvedimento n.55 del 02/05/2005 di Banca d'Italia;

rilevato che la fidejussione fatta valere in giudizio e posta a fondamento delle pretese nei confronti della ~~_____~~ risulta stipulata secondo lo schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana e contiene clausole di reviviscenza (art. 2), rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art.6) e sopravvivenza (art. 8);

atteso che del fatto che si tratti di contratto redatto su schema contrattuale ABI non pare vi sia dubbio, atteso che ciò risulta per tabulas sia dall'identità letterale di contenuto delle clausole richiamate, sia pure, persino, dalla numerazione progressiva delle stesse rispetto a detto schema, così come descritto dal provvedimento 2/5/2005 n. 55 della Banca d'Italia, che dal provvedimento n. 14251 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM del 20/4/2005;

atteso, inoltre, che dalla produzione in atti di ben tre schemi contrattuali di diverse e primarie Banche Italiane (docc. 6, 6/a, 6/b), si evince come lo schema negoziale di cui trattasi era ed è tuttora di fatto adottato da un numero significativo di istituti di credito;

che ne consegue la corretta applicazione del principio secondo cui "...qualsiasi comportamento posto in essere da almeno due imprese che genera una distorsione della concorrenza può

integrare la violazione dell'art. 2 L 287/90, anche se non presenta natura contrattuale e si concretizza in condotte di mercato caratterizzate da uno schema giuridico meramente unilaterale (così come appare avvenuto nel caso de quo);

osservato, altresì, che la documentazione dimessa dalla convenuta-opposta del 2006 riporta lo schema per la fideiussione omnibus come emendata nelle clausole 2,6,8, per cui dal 2006 in poi la Banca avrebbe dovuto utilizzare il nuovo schema contrattuale, ovvero sostituire eventualmente quello precedente;

rilevato che, ad avviso di chi scrive, comunque non vi è prova in atti che la Banca si sia attivata per la sostituzione dei contratti e che non vi sono elementi tali da dimostrare che le fideiussioni proposte ai clienti si differenziassero nello specifico da quelle generalmente utilizzate nel sistema creditizio;

ritenuto, pertanto, che, nel caso in esame, si possa applicare il principio sancito dalla Cassazione sopra richiamata, il cui contenuto questo giudice condivide e fa proprio, tenuto conto che trattasi di contratto fideiussorio stipulato nel 2012, potendo comportare l'eventuale nullità dell'intero contratto;

conseguentemente, da una valutazione congiunta di tutti gli elementi a disposizione, ritenuto che allo stato sussistono i gravi motivi che legittimano la sospensione della esecutività, ai sensi dell'art.649 c.p.c., a sostegno della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto nei confronti di ~~_____~~ e di ~~_____~~;

impregiudicata e riservata ogni decisione e valutazione in sede di decisione definitiva;

visto l'art. 649 c.p.c.

P. Q. M.
sospende

l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto n. 392/2017 R. ing. n. 161/17 nei confronti di ~~_____~~ e di ~~_____~~.

Si comunichi alle parti.

Vicenza, 09 luglio 2018



Il Giudice

Luigi Giglio

Depositato in cancelleria
oggi 11 LUG 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Francesca Magni